



MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

piazza della Maddalena, 53 00186 Roma
tel. 06.6796195 – fax 06.69789623
www.isiaroma.it – codice fiscale 80400540581

XI Compasso d'Oro 1979 
XIV Compasso d'Oro 1987 

Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale

(adottato con delibera del C.d.A. n. 70/2006 e s.m.i.)

Premesso che

- ai sensi della normativa vigente, all'ISIA di Roma (d'ora in avanti definito ISIA o Istituto) spetta l'obbligo di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio;
- lo svolgimento delle attività formative e scientifiche realizzate da personale dell'ISIA (studenti compresi) nello svolgimento delle proprie mansioni, comporta sovente la creazione di trovati che possono avere valore economico, anche solo per i loro aspetti immateriali, purché siano tutelati tramite diritti di proprietà industriale o intellettuale;
- è, pertanto, opportuno che l'ISIA si doti di un regolamento con il quale venga disciplinata la gestione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale dei trovati che vengono realizzati all'interno dell'ISIA e/o all'esterno da personale dell'ISIA (studenti compresi) nello svolgimento delle proprie mansioni;
- tutto ciò premesso si stabilisce quanto segue:

Articolo 1 – Diritti dell’ISIA e degli inventori

1.1. L’ISIA si riserva il diritto di proteggere a proprio nome, in Italia e all’estero, i risultati di attività intellettuali quali invenzioni, modelli, disegni, software e qualsiasi altra innovazione, suscettibili di formare oggetto di una privativa (di seguito anche detti “Trovati”), tanto realizzati dal personale dell’Istituto nell’ambito di attività di ricerca svolta nell’espletamento delle proprie mansioni, quanto dagli studenti e da tutti gli altri soggetti che si sono avvalsi a tal fine di attrezzature, strutture, finanziamenti o risorse economiche anche solo amministrati dall’ISIA (di seguito anche detti “Inventori”).

1.2. Ricadono nell’ambito di applicazione del presente regolamento anche i Trovati realizzati dagli Inventori per i quali sia stata chiesta tutela entro un anno dalla fine del rapporto con l’ISIA, salvo venga dimostrato che l’innovazione non è stata creata con il contributo dell’Istituto. Rientrano altresì nel presente regolamento i diritti d’autore relativi a libri, pubblicazioni in genere, progetti architettonici, progetti d’ingegneria e creazioni assimilabili quali ad esempio la creazione di stand fieristici e/o organizzazione di mostre.

1.3. Resta salvo ed impregiudicato in ogni caso il diritto morale dell’Inventore di essere riconosciuto autore del Trovato.

1.4 In caso di più Inventori, i diritti sul Trovato appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

Articolo 2 – Possibile deroga alla normativa nazionale

2.1. Qualora il primo comma dell’articolo precedente non sia applicabile in virtù di norme nazionali o clausole contrattuali che accordino la titolarità dei Trovati all’Inventore(i), quest’ultimo(i) conviene che, in deroga a quanto previsto da detta norma nazionale o clausola contrattuale, il Trovato sia protetto mediante domanda di deposito o registrazione a nome dell’Istituto, che ne pagherà le relative spese, restando salvo ed impregiudicato in ogni caso il diritto morale dell’Inventore(i) di essere riconosciuto autore del Trovato.

Articolo 3 – Sfruttamento economico dei trovati

3.1. L'ISIA ha il diritto di trasferire a terzi o all'Inventore stesso la facoltà di tutelare i Trovati; può inoltre cedere innovazioni già protette e/o concederle in licenza, esclusiva o non esclusiva, fermo restando che è in ogni caso legittimata a costituire nuove società, anche in partecipazione con altri soggetti (incluso l'Inventore) per lo sfruttamento economico del Trovato.

3.2. Nel caso di tutela diretta da parte dell'ISIA, i proventi dello sfruttamento economico del Trovato verranno suddivisi come segue:

75% all'ISIA di Roma (che potrà così riottenere le somme corrispondenti agli aiuti di qualsiasi natura offerti a qualsiasi titolo per l'attività di ricerca)

25% suddiviso tra gli Inventori

Nel caso di concessione dall'ISIA all'Inventore della facoltà di tutela autonoma del Trovato, le percentuali di cui sopra verranno così determinate:

50% all'ISIA di Roma

50% suddiviso tra gli Inventori

3.3. Anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, l'Inventore è tenuto a collaborare con l'ISIA per proteggere il Trovato nel miglior modo possibile nei confronti di terzi, fornendo assistenza in eventuali contenziosi direttamente o indirettamente riguardanti il Trovato, segnalando eventuali imprese interessate ad acquisirlo in licenza o in proprietà nel qual caso, ecc.

3.4. Laddove il Trovato sia realizzato nell'ambito di ricerche e/o consulenze finanziate in tutto o in parte da terzi, il regime giuridico ed economico dell'innovazione è quello stabilito dal contratto di ricerca e/o consulenza. In mancanza di previsioni che dispongano diversamente, all'Istituto spetta la titolarità del Trovato. In ogni caso, gli accordi con soggetti esterni dovranno prevedere sistemi di remunerazione dell'Istituto consistenti, alternativamente o congiuntamente:

- nell'attribuzione di una quota di proprietà del Trovato all'ISIA;
- nell'attribuzione di *royalties* derivanti dallo sfruttamento dell'innovazione;
- in un compenso *una tantum*, aggiuntivo e distinto dal corrispettivo previsto per l'oggetto principale del contratto.

I contratti dovranno inoltre indicare espressamente la ripartizione degli oneri economici annessi alla tutela del Trovato e la tipologia, le modalità e l'entità dell'eventuale compenso previsto per l'attività dell'Inventore.

Articolo 4 – Obbligo di riservatezza e attività della Commissione Tecnica

4.1. L'Inventore è tenuto a comunicare con la massima rapidità e riservatezza l'esistenza di un potenziale nuovo Trovato all'ISIA derivante da attività condotte per l'Istituto stesso, con divieto di preventiva divulgazione all'esterno.

4.2. La valutazione circa la tutelabilità o meno dei nuovi Trovati segnalati spetta al Consiglio Accademico.

Il predetto parere obbligatorio e preventivo, viene poi presentato al Consiglio di Amministrazione che autorizza tutto quanto necessario per la tutela oppure concede all'Inventore la facoltà di tutela del Trovato.

4.3. L'Inventore può chiedere al Consiglio Accademico di procedere personalmente per la tutela del Trovato; trascorsi 30 giorni dalla richiesta senza alcun riscontro, vige il principio generale del "silenzio-assenso".

In caso di richiesta di tutela a nome ed a carico dell'ISIA, tale domanda verrà valutata nel primo Consiglio Accademico utile.

Tutte le parti, durante i predetti periodi, sono tenuti alla massima riservatezza e discrezione.